



Comune di Asiago

Provincia di Vicenza
Piazza Secondo Risorgimento n. 6
Tel. 0424/600211 - Fax 0424/463885
C.F. 84001350242 - P.I. 00467810248

PROT. N.

REG. GEN. 39

ORDINANZA N. 39 DEL 03-04-2024

Oggetto: ISTITUZIONE DI UN DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE E PEDONALE NEL TRATTO DI STRADA COMPRESO DA BIVIO VAL GIARDINI- CASA S.ANTONIO A MALGA ZEBIO DI COMPETENZA DEL COMUNE DI ASIAGO PER LAVORI FORESTALI DAL 8 APRILE 2024 FINO AL 17 MAGGIO 2024 E COMUNQUE SINO AL TERMINE DEI LAVORI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la richiesta mail del 02.04.2024 da parte dell'Ufficio Patrimonio del Comune di Asiago, intesa ad ottenere l'istituzione di un divieto di transito veicolare e pedonale nel tratto di strada compreso da Bivio Val Giardini- Casa S. Antonio a Malga Zebio di competenza del comune di Asiago per lavori forestali, ad opera dell'Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni da Lunedì 8 aprile 2024 fino a venerdì 17 maggio 2024 compresi il sabato e domenica e comunque sino al termine dei lavori;

Tenuto conto della necessità di adottare tale soluzione finalizzata a garantire l'incolumità pubblica provvedendo ad interdire la normale circolazione nel tratto stradale sopra menzionato, in base alle condizioni del luogo, nelle proprie conformazione e caratteristiche;

Ravvisata l'esigenza di intervenire a tale proposito anche a tutela della sicurezza stradale, per motivi d'incolumità pubblica, di pubblico interesse, nonché per esigenze di carattere tecnico e per il regolare svolgimento dei lavori sopra citati, si rende necessario dar corso al presente provvedimento;

Appurata la situazione viabilistica che non consente l'esecuzione dei lavori senza porre in atto le suddette complicazioni;

Assunta la competenza all'adozione del presente atto, in forza del Decreto del Sindaco n. 2 - Reg. Gen. n. 3 del 15.06.2022 di conferma nomina dei titolari di Posizione Organizzativa dal 15.06.2022 fino al termine del mandato, con possibilità di revoca.

Visto l'art. 50 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada", approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285;

Visti gli artt. 5 – comma 3, 6 e 7 del "Nuovo Codice della Strada", approvato con D.Lgs. 30.04.1992, n. 285

ORDINA

- 1) L'istituzione di un divieto di transito veicolare e pedonale nel tratto di strada compreso da Bivio Val Giardini- Casa S. Antonio a Malga Zebio di competenza del comune di Asiago per lavori forestali, ad

- opera dell'Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni dal 8 aprile 2024 fino al 17 maggio 2024 compresi il sabato e la domenica e comunque sino al termine dei lavori;
- 2) Che l'impresa appaltatrice dovrà adottare idonea segnaletica di cantiere installando luci nelle ore notturne e adottando misure di ripristino dell'area coerenti con la sicurezza stradale;
 - 3) Che sia sempre permesso l'accesso ai mezzi di cantiere, ai mezzi di emergenza e ai mezzi impiegati durante la realizzazione delle opere;
 - 4) Che la presente ordinanza sia resa nota al pubblico attraverso idonea segnaletica stradale da collocare a cura della ditta esecutrice dei lavori;

A norma dell'art. 3 - comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

- entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al tribunale amministrativo regionale nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
- entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

In relazione al disposto dell'art. 37 - comma 3 del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, approvato con D.P.R. n. 495/1992.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt. 6 e 7 del Codice della Strada.

Il responsabile del procedimento

Vice Comandante di P.L. – Ist. Andrea Pinaroli

Tel. 0424 463886 – 600262

e – mail: andrea.pinaroli@comune.asiago.vi.it

asiago.vi@cert.ip-veneto.net

Si trasmette in copia a:

Carabinieri di Asiago	Ufficio Tecnico Comunale
Nucleo Carabinieri Forestale	Ufficio Patrimonio
Polizia Provinciale Vicenza	Atti del Comune
Unione Montana Sette Comuni	Albo della Casa Comunale
E-mail: a.rigo@reggenza.it	Al Comando di Polizia Locale

Costantini Stefano

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.